



LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 15 03 1984 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 4 4 1984 N. 14

Intervento regionale per la promozione e lo sviluppo del turismo congressuale in Liguria.

ARTICOLO 1

La Regione nell' ambito dei poteri sanciti dallo Statuto regionale ed in relazione a quanto stabilito nell' articolo 56 lettera a) del DPR 24 luglio 1977 n. 616 interviene a sostegno di iniziative rivolte ad assicurare la realizzazione di infrastrutture di interesse turistico collegate ad attivita' congressuali in Italia nonche' il coordinamento delle stesse ai fini dello sviluppo delle attivita' socio - economiche della Liguria.

ARTICOLO 2

Per il raggiungimento delle finalita' di cui al precedente articolo la Regione partecipa ai sensi dell' articolo 61 dello Statuto a societa' nelle quali sia prevalente la quota di partecipazione pubblica che operino su scala regionale ed il cui atto costitutivo preveda la realizzazione in Liguria di centri per congressi convegni e manifestazioni in vista del soddisfacimento di esigenze turistiche accertate in coerenza con le indicazioni fornite dagli Enti locali.

ARTICOLO 3

Il Consiglio regionale su proposta della Giunta decide la partecipazione alle societa' di cui all' articolo 2 mediante la sottoscrizione di quote di capitale sociale. Il Consiglio regionale delibera la nomina degli amministratori di competenza della Regione assicurando la rappresentanza delle minoranze.

ARTICOLO 4

La Giunta regionale puo' erogare contributi per la realizzazione delle opere di cui all' articolo 2 della presente legge.

ARTICOLO 5

Il Presidente della Giunta regionale o per sua delega l' Assessore incaricato e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione nelle societa' di cui all' articolo 2 nonche' ad assumere tutti i provvedimenti conseguenti all' applicazione degli articoli precedenti.

ARTICOLO 6 SUBARTICOLO 1

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge si provvede mediante utilizzo in termini di competenza di quota pari a lire 2.000.000.000 del << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo >> iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1983 ed

istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984 dei seguenti capitoli:

ARTICOLO 6 SUBARTICOLO 2

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge si provvede mediante utilizzo in termini di competenza di quota pari a lire 2.000.000.000 del << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo >> iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1983 ed istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984 dei seguenti capitoli: - 8545 << Acquisto di quote di capitale sociale per la partecipazione a societa' aventi come scopo la realizzazione di centri per congressi convegni e manifestazioni >> con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di competenza;

OMISSIS

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 6 SUBARTICOLO 3

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge si provvede mediante utilizzo in termini di competenza di quota pari a lire 2.000.000.000 del << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo >> iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1983 ed istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984 dei seguenti capitoli:

OMISSIS

- 8550 << Contributi per la realizzazione di infrastrutture turistiche collegate al movimento congressuale >> con lo stanziamento di lire 1.900.000.000 in termini di competenza. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 6 SUBARTICOLO 4

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 15 marzo 1984

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1984

___Num:0015

___Boll__Uff__Num:14

___Boll__Uff__Anno:1984